

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 12598/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12598 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Confederazione Generale Italiana del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Fata e Franco Focareta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Cnel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Confisal - Confederazione Generale Sindacati Autonomi dei Lavoratori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi e Stefano Viti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, Unione Generale del Lavoro, non costituiti in giudizio;

Ciu (Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Albino Angelillo e Erica Temporin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Confedir, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Alvarez De Castro e Paola Benzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Confintesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaello Misasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Usb Unione Sindacale di Base, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Damizia e Arturo Salerni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Cisal - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Colaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del d.P.R. 8 settembre 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18.09.2023, con il quale all'interno del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono stati nominati: a) i 48 rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato; b) gli otto esperti, esponenti della cultura economica, sociale e giuridica; c) gli ulteriori due esperti; d) i sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato;
- dell'elenco definito dal Presidente del Consiglio dei ministri, uditi i Ministri

interessati, concernente i nominativi dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle imprese in seno al CNEL per il quinquennio 2023-2028, comunicato alle organizzazioni designanti in data 27 aprile 2023 – provvedimento DICA-0012570-P-2742023;

- dei decreti, di estrema ratio e data sconosciuta, con i quali sono stati decisi i ricorsi presentati dalle Confederazioni ed organizzazioni sindacali nonché dalle Associazioni delle categorie produttive avverso il sopra citato elenco, all'esito dei quali sono confermati i seggi in esso assegnati;

- del silenzio, comunque, serbato dall'Amministrazione sui ricorsi presentati dalle Confederazioni ed organizzazioni sindacali nonché dalle Associazioni delle categorie produttive avverso il sopra citato elenco, all'esito dei quali sono confermati i seggi in esso assegnati;

- della deliberazione del Consiglio dei ministri, allo stato sconosciuta al ricorrente, adottata nella riunione del 7 settembre 2023, con la quale sono stati nominati i rappresentanti delle categorie produttive del CNEL;

- dell'atto del Presidente CNEL del 12 settembre 2023 di fissazione della cerimonia di insediamento della XI Consiliatura del CNEL per il 22 settembre 2023.

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato a quelli sopra citati, comunque lesivo, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/10/2023:

- del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 2023, notificato al ricorrente con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA 0028704 P 4.8.1.4 del 3 ottobre 2023, con il quale è stato respinto il ricorso presentato dalla CGIL, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, avverso l'elenco dei rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, definito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasmesso con DICA 125 del 27 aprile 2023;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25/10/2023:

- del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 2023, notificato al ricorrente con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA 0028704 P 4.8.1.4 del 3 ottobre 2023, con il quale è stato respinto il ricorso presentato dalla CGIL, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, avverso l'elenco dei rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, definito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasmesso con DICA 125 del 27 aprile 2023;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Ciu (Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali), di Confedir, di Confintesa, di Usb Unione Sindacale di Base, del Cnel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, di Cisl - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori e di Confsal - Confederazione Generale Sindacati Autonomi dei Lavoratori;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2024 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto opportuno, ai fini del decidere, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ivi compresi i singoli soggetti nominati per effetto dei provvedimenti impugnati, a mezzo di pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e del nominativo dei soggetti identificati, da parte ricorrente, quali controinteressati, sul sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri e su quello del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro nelle rispettive sezioni "Amministrazione trasparente";

Considerato, pertanto:

a) che le Amministrazioni avranno obbligo di pubblicare sul proprio sito un sunto

del ricorso, nonché l'elenco dei nominativi dei controinteressati, onerando parte ricorrente di produrre i documenti testé indicati;

b) che nella predetta pubblicazione dovrà essere inserito l'avviso che la stessa viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere inseriti gli estremi), al fine di conseguire un'effettiva conoscenza da parte dei controinteressati;

c) che le Amministrazioni non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il sunto del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

d) che le Amministrazioni dovranno rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nei rispettivi siti degli atti anzidetti;

e) che le Amministrazioni dovranno, inoltre, curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

Ritenuto che detto adempimento dovrà essere eseguito entro il termine di 20 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza e che dell'avvenuta notifica nei modi indicati dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, attestazione nei successivi 10 giorni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dispone l'integrazione del contraddittorio a cura della parte ricorrente ai soggetti indicati in motivazione, nei termini ivi previsti.

Fissa per la prosecuzione della trattazione del giudizio l'udienza pubblica del 6 novembre 2024.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Alberto Ugo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Alberto Ugo

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO